

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

**Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.**

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

**1.** La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall' articolo 117 della Costituzione , tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.

**2.** Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.